

REPUBBLICA ITALIANA **136/2014**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati :

Mario Condemi	Presidente	
Rossella Scerbo	Giudice – relatore	
Domenico Guzzi	Giudice	ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA n. 136/2014

nel giudizio di responsabilità iscritto al n 20037 del registro di segreteria ,instaurato dal Proc. reg.
nei confronti di :

- 1) XX Domenico Ubaldo, nato a ZZZZZZZZZ il 16.05.1939 ed ivi residente in via Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Chiriano ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro alla via C. Mazzini n. 20;
- 2) XXX Vincenzo, nato il 5 giugno 1947 a Filogaso ed ivi residente alla Via Degli Ulivi n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro alla via Vittorio Veneto 48;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti ed esaminati gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2014, con l'assistenza del segretario dott.ssa Stefania Vasapollo, il relatore consigliere Rossella Scerbo , gli avv. Alfredo Gualtieri e Rosario Chiriano e il P.M. nella persona del P.R. Cristina Astraldi;

Ritenuto in

FATTO

1) Con atto di citazione, depositato il 7 dicembre 2007, la Procura regionale ha chiamato in giudizio XX Domenico Ubaldo al fine di sentirlo condannare in favore del comune di ZZZZZZZZ al pagamento di € 154.989,24 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

La contestazione di responsabilità si ricollega alla sentenza n. 208 del 14.12.2000, con la quale il tribunale di Vibo Valentia aveva condannato il comune di ZZZZZZZZ al risarcimento dei danni, a favore di proprietari privati illegittimamente espropriati dei loro beni, cui aveva fatto seguito il riconoscimento da parte del comune predetto di un debito fuori bilancio (con delibera n 44 dell'8.9.2002) e la successiva erogazione della somma di euro 123.744,21.

Parte attrice ha ritenuto che da tale fatto sia derivato un danno erariale relativo a quanto pagato dal Comune a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali, (pari ad €84.876,65) nonché per spese accessorie derivanti dal mutuo contratto per far fronte al debito (pari ad €70.112,59).

Per tale danno la Procura ha aperto istruttoria nei confronti del sindaco XX per non aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 19 della l. 2359/1865 e dall'art. 20 della l. 865 del 1971, nonché del segretario comunale XXX per avere omesso di collaborare con il sindaco in adempimento agli obblighi di servizio di cui all'art. 81 RD n 297/1911.

In sede pre-processuale, tuttavia, la Procura ha ritenuto di dover archiviare la posizione del segretario comunale “sulla scorta del decisum della sentenza n 643/2007 della Sezione giurisdizionale della Calabria” nella quale il Collegio, in fattispecie analoga alla presente , aveva ritenuto di dover condannare il sindaco XX e di mandare assolto il segretario comunale.

2) Con memoria depositata il 3 aprile 2009, XX Domenico Ubaldo si è costituito con il

ministero dell'avv. Rosario Chiriano e ha eccepito la prescrizione individuando il dies a quo nella data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel merito ha contestato la sussistenza di un danno erariale perché a seguito della sentenza n. 5/80, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio il criterio del valore agrario del terreno era stato sostituito da quello del valore di mercato; pertanto, ove la procedura espropriativa si fosse conclusa nel termine di legge, sarebbe stato pagato un indennizzo di gran lunga superiore a quello riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, nella sentenza del giudice civile. A ciò ha aggiunto che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali non possono costituire danno erariale.

Ha richiamato la peculiare situazione che si era venuta a creare nel periodo successivo alla sentenza n. 5/1980 della Corte costituzionale, caratterizzata da un vuoto normativo colmato solo dopo dodici anni, in cui l'indennità era divenuta non più commisurata al valore agricolo ma al valore venale di mercato "pieno"; l'amministrazione conseguentemente aveva chiesto un mutuo di £. 584.360.000 per far fronte ai maggiori oneri di tutti gli espropri.

Infine ha escluso la sussistenza della colpa grave sostenendo, al contrario, l'impegno profuso per la definizione della procedura d'esproprio.

Ha richiamato le responsabilità del segretario comunale nonché la circostanza che, per effetto delle proroghe legali, la procedura si sarebbe dovuta concludere nel settembre 1993 quando non era più in carica.

3) All'esito dell'udienza del 23 aprile 2009, questa Sezione, con provvedimento n. 48/2009 ha ordinato a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig. XXX Vincenzo, segretario comunale del comune di Monterosso dall'1.9.1979 al 2.9.1991 e di La Grotteria Maria Elisabetta, sindaco del comune di Monterosso dal 13 giugno 1994 al 23 maggio 1998.

4) Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio, parte attrice ha convenuto i suddetti XXX e La Grotteria per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di €154.989,24 da ripartirsi per il 60% a carico del XX e per il restante 40% in parti uguali tra segretario comunale ed il sindaco La Grotteria.

5) Con memoria depositata agli atti il 9 ottobre 2009 XXX si è costituito con il ministero dell'avv. Alfredo Gualtieri ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione contabile, richiamando all'uopo la sentenza n. 3/2003 delle SS.RR

Nel merito il difensore ha opposto la assoluta estraneità del proprio assistito richiamando il decisum della sentenza n. 643/2007.e la circostanza di essere cessato dal servizio il 2 settembre 1991 da cui discende che non possa essergli contestati danni per spese legali ed oneri aggiuntivi derivanti da un giudizio gestito da altri e concluso con sentenza del 2000. Con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio (che fanno riferimento all'omessa assunzione di iniziative dirette al perfezionamento del procedimento ablatorio) ha evidenziato che nel regime normativo vigente all'epoca in cui ha espletato il proprio incarico, la potestà provvedimentale in materia d'espropriazione era strettamente riservata al sindaco., come previsto dalla legge regionale n. 18/1983, mentre nessun onere incombeva sul segretario comunale Ha sostenuto che non poteva essere considerato preposto al settore tecnico perché nel periodo di causa, era presente un dipendente inquadrato nel V livello (assistente tecnico) .

Si è inoltre attivato per accendere un mutuo presso la Cassa depositi e Prestiti .

Ha opposto l'efficacia delle proroghe legali al fine di affermare che i termini della procedura espropriativa cadevano in un periodo successivo alla conclusione del suo 'incarico cosicché dette procedure potevano essere concluse dagli amministratori e dai segretari susseguiti negli anni successivi.

Ha dedotto il difetto di colpa grave,

Ha concluso chiedendo in via principale la reiezione della domanda attrice e, in via subordinata, la prescrizione dell'azione contabile; in via ulteriormente subordinata una inferiore quantificazione del danno tenendo in considerazione il concorso di altri amministratori e funzionari; con la condanna di parte attrice alle spese ed onorari del giudizio

Con memoria depositata agli atti il 3.12.2009 XX Domenico Ubaldo , .ha confermato le conclusioni della precedente memoria di esclusione di ogni responsabilità, insistendo sul ruolo del segretario XXX, in quanto intestatario di compiti di vigilanza sugli uffici e collaborazione con il sindaco ,in forza dei quali avrebbe dovuto curare il completamento della procedura espropriativa

Ha posto l'accento anche sulle responsabilità del sindaco La Grotteria che ha omesso di costituirsi in giudizio per la difesa degli interessi del comune .

Con memoria depositata agli atti il 14 gennaio 2010 La Grotteria Elisabetta si è costituita con il ministero dell'avv. Antonio Fuscà ed ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della citazione per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della richiesta e la prescrizione ; nel merito ha opposto l'infondatezza della domanda .

Con memoria del 28 gennaio 2010 la difesa di XX ha ribadito tutte le argomentazioni già contenute nella precedenti memorie.

6) Con sentenza n 489 /2010 del 4.10.2010 questa Sezione ha dichiarato la prescrizione nei confronti di tutti i convenuti

Con sentenza n 323/2013 del 15.5.2013 la Prima Sezione Giurisdizionale, in accoglimento dell'appello di parte pubblica, ha annullato la sentenza di primo grado e rimesso gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio nei confronti dei signori XX e XXX e non anche della La Grotteria avverso la quale non era stato proposto appello

da parte della Procura.

Con atto di riassunzione depositato il 14 giugno 2013 la Procura regionale ha riassunto il giudizio nei confronti di XX e XXX chiedendone la condanna al pagamento di euro 154.989,24 di cui il 60% a carico del XX ed il 20% a carico del XXX (risultando prescritto il restante 20% a carico di La Grotteria).

7) Con memoria del 24.9.2013 la difesa del XXX ha ribadito le conclusioni svolte nella memoria costitutiva con tutte le argomentazioni che la supportavano.

Con memoria del 26 marzo 2014 la difesa di XX ha ribadito le conclusioni di declaratoria della prescrizione, e nel merito di rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto o in subordine per carenza della colpa grave.

Al dibattimento l'avv. Gualtieri ha confermato le conclusioni scritte insistendo, in particolare sulla presenza, all'interno dell'organizzazione comunale di un dipendente inquadrato nel VI livello ,responsabile del settore espropri.

L'avv. Chiriano ha diffusamente ribadito le argomentazioni esposte in memoria, con particolare riferimento all'assenza di colpa grave.

Il P.M. ha richiamato le conclusioni agli atti per il sindaco XX escludendo la possibilità di attribuire efficacia esentiva all'attività posta in essere per la concessione di un mutuo , che non è stato mai contratto.

Con riferimento alla posizione del segretario comunale XXX ha rappresentato che la Procura l'ha dovuto chiamare in giudizio per dare esecuzione all'ordinanza collegiale.

Considerato in

DIRITTO

- 1) La Procura regionale contesta un danno erariale corrispondente al maggior esborso sostenuto dal comune di ZZZZZZZZ, a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio, pagati in seguito alla soccombenza in giudizio, rispetto all'indennità di esproprio e

di occupazione legittima comunque dovute al privato espropriato ; una seconda posta di danno corrisponde agli interessi legali pagati sul mutuo assunto ai fini del finanziamento del debito fuori bilancio derivante dalla predetta sentenza di condanna..

2) La difesa del XX resiste opponendo ,in primo luogo, l'inesistenza del danno , non potendosi configurare come tale il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria .

2.1)Tale eccezione, formulata in termini apodittici e non sorretta da alcuna argomentazione logico- giuridica, non è meritevole di condivisione., essendo sufficiente osservare che il completamento della procedura espropriativa nei modi e nei termini di legge ed il tempestivo pagamento dell'indennità avrebbero precluso il ricorso alle vie giudiziarie ed il sostentamento delle relative spese del giudizio nonché il pagamento degli oneri accessori . Ne deriva che il relativo esborso costituisce, una spesa priva di utilità giuridica per l'ente, come tale dannosa.

2.2)Sotto un ulteriore profilo, l'insussistenza del danno viene sostenuta con l'argomentazione che il comune, ove la procedura si fosse conclusa tempestivamente, avrebbe dovuto pagare un'indennità di esproprio rapportata al valore venale del bene, mentre il valore liquidato giudizialmente a tale titolo è stato decurtato nella misura prevista da normativa sopravvenuta , successiva al termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere.

Pur riconoscendone la suggestività, tale tesi va disattesa; più che dimostrativa della mancanza del danno, costituito dal pagamento dagli oneri accessori e dalle spese di giustizia, prospetta un'ipotesi di valutazione dell'utilitas "comunque conseguita " ai sensi dell'art 3 della legge n 19/1994 come modificata dalla legge n 639/1996, sotto forma di una sorta di compensazione con quanto risparmiato grazie al ritardo nel pagamento delle ricordate indennità. Compensazione che non può essere effettuata in base ai principi generali dell'ingiustificato arricchimento che postulano, tra l'altro, un rapporto di causalità diretto e necessario tra l'arricchimento ed il depauperamento , che nella specie non è ravvisabile , essendo il preteso vantaggio ricollegato ad una sopravvenienza normativa ,del tutto indipendente dall'agire dei soggetti convenuti.

Ma vi è di più : la questione è comunque irrilevante nel presente giudizio perché, transitando dall'astratto al concreto emerge, che in sede di quantificazione del danno risarcibile previa decurtazione dell'indennità comunque dovuta, la Procura regionale, evidentemente per mero errore ha, infatti, sottratto (pag 3 della citazione) dall'importo complessivamente pagato di euro 123.714.21 la somma pari al valore del bene di euro 60.160.000 lire senza avvedersi che quest'ultima era stata ridotta a lire 30.183.000 (cfr dispositivo sentenza).

3)In conformità a costante giurisprudenza di questa Corte,. vanno individuate precise responsabilità nel comportamento del sindaco in carica nell' arco temporale in cui avrebbe dovuto essere definito il procedimento espropriativo .

In particolare, la responsabilità del sindaco trova fondamento nei compiti di vigilanza e coordinamento degli uffici comunali previsto dalla legislazione vigente pro-tempore (art. 151 n, 9 RD 4.2.1915 n.148, art 3 legge n 142/1990), che avrebbe imposto l'adozione di direttive ed adeguati atti di impulso anche attraverso la preventiva ricognizione delle procedure espropriative giacenti e la vigilanza sulle medesime, obbligo che non viene meno anche in caso di delega all'assessore.

Alle disposizioni richiamate deve aggiungersi la normativa regionale attributiva di una specifica competenza in materia (art.19 legge regionale 30.5.1983 n. 18), attraverso la previsione di delega ai sindaci all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità, cui ha fatto seguito la circolare regionale n. 226222 dell'11.12.1984, inviata a tutti i sindaci della Regione.

3.1)Il comportamento inerte non può trovare giustificazione nella situazione di incertezza legislativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato gli anni immediatamente successivi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5/80 ed a quella successiva n. 223/84: si trattava di una problematica ben nota tenuto presente che la delibera di approvazione del progetto risale all'ottobre 1984 .

Proprio le conseguenze patrimoniali che ne derivavano, puntualmente richiamate nella su menzionata circolare regionale, avrebbero dovuto richiamare l'attenzione di chi nella qualità di sindaco era preposto alla cura della cosa pubblica, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei dipendenti comunali in possesso di specifiche competenze tecniche e giuridiche .

Ma vi è di più, perché le difficoltà connesse alla sottostima dell'indennità di esproprio, avrebbero potuto essere affrontate provvedendo ,ai sensi dell'art. 15 della legge n. 865/71, al deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti ed alla successiva emanazione del decreto di esproprio, garantendo sia l'interesse pubblico all'integrità delle risorse finanziarie che quello privato al giusto ristoro per il sacrificio di un diritto costituzionalmente garantito .(sen Sez. Calabria n. 2 del13.1.2003; 19.10.2006 n. 859; 27.4.2006 n. 398; 13.12.2005 n.958).

3.2)Né ad escluderne la responsabilità può valere la considerazione che il termine per il completamento della procedura scadeva, tenuto conto dell'operatività delle proroghe legali, in data successiva alla cessazione dalla carica.

In via di principio, obblighi di diligenza impongono al debitore di adempiere tempestivamente alla propria obbligazione evitando il rischio di un sua impossibilità sopravvenuta e/o inutilità ; ciascun amministratore è chiamato a rispondere per il periodo in cui è stato in carica e non potendosi far gravare la responsabilità esclusivamente su chi l'ha rivestita nell'ultimo periodo utile, in particolar modo allorquando, come nel caso di specie, l'opera era stata completata durante la sua sindacatura e nessuna consegna era stata fatta ai subentranti nella carica.

Non senza considerare che, specularmente, i successori inevitabilmente tenderebbero a scaricare la responsabilità su chi li ha preceduti con l'inevitabile formazione di aree di sostanziale irresponsabilità.

Va, inoltre, considerato che nel periodo rilevante ai fini dei fatti di causa, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente all'epoca, l'operatività delle proroghe legali non era del tutto scontata.

Al riguardo, va ricordato che solo dopo l'entrata in vigore dell'art 4 della l. 1.8.12002, n.166 la giurisprudenza si è orientata nel senso di ammettere che le proroghe legali dei termini di scadenza delle occupazione d'urgenza, previste da numerose disposizioni di legge (tra cui l'art 1 comma 5 bis del d.l. 22 dicembre 1984,n. 901 conv. in legge 1.3.1985,n. 42), dovessero trovare applicazione con effetto retroattivo anche con riferimento ai termini di scadenza delle dichiarazioni di pubblica utilità, senza la necessità di un provvedimento dichiarativo dell'amministrazione procedente (ex plurimis Cass. SSUU 8.2.2006, n 2630; 18.4.2010, n. 10126) ; con la conseguente possibilità, negata dall'orientamento giurisprudenziale precedente (Cass. 11.2.2005 , n. 2870; 4.9.2001 .n. 11391) , di emettere il decreto di esproprio anche dopo la scadenza del termine originario.

3.3)Ovviamente, non si tratta di far ricadere sull' organo di vertice dell'amministrazione comunale l'obbligo di carattere generale di porre in essere materialmente gli atti del procedimento , bensì di assumere idonee iniziative di impulso, da ritenere particolarmente pregnante in presenza di attività esecutive che, per le ragioni più diverse quali la novità della problematica, la complessità della disciplina sottostante, comportassero la necessità di un intervento organizzatorio.

Invero, nell'ambito di un procedimento complesso quale l'espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche vi è la necessità di una interazione, ai fini del raggiungimento del fine voluto dalla legge , tra la componente politica e quella burocratica, da identificarsi nel tecnico comunale o in sua assenza del segretario comunale, tenuto alla predisposizione di tutti gli atti del procedimento preordinati all'emanazione del provvedimento finale (notifica agli espropriandi dell'avvenuto deposito degli atti, inserimento nel FAL della Provincia ,determinazione dell'indennizzo provvisorio, notifica al privato della determinazione dell'indennizzo, determinazione definitiva) Tanto in applicazione di quanto previsto degli artt 81 ed . 84 del RD n.297/1911, che attribuivano, rispettivamente al segretario comunale la responsabilità degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale ed ai capi degli uffici comunali la responsabilità per le attività di competenza dell'ufficio.

3.4) Con riferimento alla fattispecie che ci occupa, l'assoluta inerzia mantenuta dal sindaco XX non può essere messa in discussione, nessuna prova essendo stata fornita in ordine a pretese esagerate dei privati o a presunti accordi con gli stessi che dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1984 avrebbero sfruttato la situazione.

Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione dell'iniziativa diretta ad ottenere la concessione di un mutuo per far fronte ai maggiori oneri espropriativi, tenuto conto che il predetto mutuo, per ragioni non note, non è stato concesso e, comunque, che dalla (incompleta) documentazione in atti emerge che la richiesta si riferirebbe solo a maggior oneri liquidati con sentenza esecutiva al 31.12.1987.

In sostanza il sindaco, nonostante l'espressa investitura dei poteri espropriativi derivanti dalla legge e dalla delibera consiliare, e del lungo arco temporale in cui ha rivestito la carica durante il quale sono stati completati i lavori (l'occupazione è avvenuta l'8 luglio 1985 ed i lavori sono terminati il 30 maggio 1986) ha scelto consapevolmente di non agire ad onta della prevedibilità dell'evento dannoso, stante la rilevanza assunta dalla problematica e tenuto conto anche di analoghi contenziosi che avevano coinvolto il comune.

4) Passando ad esaminare la posizione del segretario comunale deve ribadirsi che, in linea di principio, ove nella concreta strutturazione degli uffici comunali, manchi un ufficio tecnico alla cui conduzione sia preposto un responsabile di adeguata qualifica funzionale non sia possibile escludere la responsabilità del segretario comunale in ragione dei compiti di vigilanza e organizzazione degli uffici assegnategli dalla legge.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa è documentalmente provato che con ordine di servizio del sindaco dell'1.10.1984 una dipendente comunale di VI livello era stata assegnata a "curare, con responsabilità, i seguenti servizi: biblioteca, espropri, opere pubbliche.

Giova aggiungere che l'ufficio tecnico era dotato quantomeno di un'ulteriore unità, nella persona di tale La Serra Fioravante, inquadrato nella V qualifica funzionale ed in possesso del diploma di geometra, in grado pertanto di attendere, in esecuzione agli ordini impartitigli, alle funzioni specifiche connesse alla definizione dei procedimenti espropriativi.

Dal descritto quadro organizzatorio emerge l'inconfigurabilità in capo al segretario comunale di una violazione di obblighi di servizio e di un conseguente apporto causale imputabile a titolo di colpa grave alla produzione dell'evento dannoso.

5) In sede di determinazione del danno da porre a carico del sindaco XX, deve tenersi conto del contributo causale riconducibile all'ufficio tecnico, da ravvisarsi non solo in relazione alla mancata predisposizione degli atti preordinati al completamento del procedimento espropriativo, ma anche alla incongrue previsioni del piano particellare di esproprio, nonostante il mutato quadro normativo conseguente alle ripetute pronunce della Consulta.

Non ritiene questo giudice di dover riconoscere un ruolo causale del sindaco successivo, nei cui confronti questa Sezione (in diversa composizione) aveva ravvisato una concorrente responsabilità per non essersi costituito nel giudizio di fronte al tribunale. Invero la mancata dimostrazione che tale costituzione avrebbe consentito un esito più favorevole per il comune, comporta l'impossibilità di attribuire alla c.d. causa ipotetica un'efficacia causale concorrente nella produzione del danno.

6) Affermata nei termini che precedono la sussistenza della prima posta di danno, il collegio ravvisa la sussistenza di ragioni per rideterminarne la quantificazione, sia pure per motivi diversi da quelli dedotti dalla difesa, che ha censurato la decisione del tribunale ("somme che risultano altamente esorbitanti rispetto alla stima della pubblica amministrazione, all'interesse pubblico ed alla stessa valutazione dell'opinione generale,

somme che denunciano un arricchimento illecito dei proprietari) senza fornire a sostegno delle proprie affermazioni il minimo riscontro probatorio , peraltro non desumibile neanche dagli atti di causa, tenuto conto che stante contumacia del comune nel giudizio civile la valutazione del CTU (integralmente accolta dal giudice) non è stata minimamente contestata. Ogni diversa valutazione si tradurrebbe pertanto in un giudizio meramente ipotetico privo di riscontro fattuale.

E', invece, corretto, stante l'identica ratio decidendi trattandosi di somme comunque dovute, decurtare dall'importo complessivamente pagato oltre che l'indennità di esproprio e quella di occupazione di lire 15.040.000 (7.767,51 euro) già considerate dalla Procura ,anche il valore dei frutti di lire 3.150.000 (1.626,84 euro) e del reliquato di lire 14.250.000 (7359,51) L'importo residuo di euro 68.122,79 deve essere sostanzialmente ridotto alla metà (34.061,39) tenuto conto della durata del processo civile, cui deve attribuirsi il valore di causa sopravvenuta che ha concorso ad aggravare l'evento dannoso. Nello specifico il giudizio di primo grado (la sentenza non è stata impugnata) si è protratto per circa sei anni e mezzo superando la "giusta durata" (tre anni) prevista dalla legge Pinto , laddove è plausibile ritenere che la sua protrazione abbia inciso oltre che sugli oneri accessori anche sulla lievitazione delle spese legali. Inoltre il riconoscimento del debito fuori bilancio è avvenuto solo l' 8.9.2002

Conclusivamente il danno, come sopra quantificato, va posto a carico del 60 % a carico del sindaco (euro 20.436,83) e del restante 40% a carico della componente tecnica non convenuta.

7)La Procura ha chiesto la condanna dei convenuti anche per il danno corrispondente agli interessi legali pagati sul mutuo contratto per far fronte al debito derivante dalla soccombenza nel giudizio civile.

La domanda non è meritevole di accoglimento.

Non è ,infatti dimostrabile la riconducibilità causale di tale ulteriore esborso ai

comportamenti omissivi posti in essere dai convenuti circa quindici anni prima. L'assunzione del mutuo ,deriva dall'impossibilità di finanziare il debito con disponibilità reperibili in bilancio ; trova cioè il suo fondamento in un deficit di cassa le cui cause, certamente molteplici ,assurgono a fattori causali con efficacia esclusiva e determinante. Con attenzione al profilo dell'elemento psicologico va aggiunto che versandosi in ipotesi di comportamenti non dolosi , non sarebbe possibile estendere il risarcimento anche ai danni non prevedibili. (art.1225 c.c.)

8) A sensi dell'art 3 comma 2 bis del d.l. 3.10.1996 n. 543 conv. in legge 20 dicembre 1996 n. 639, come interpretato autenticamente dall'art 10 bis comma 10 del d.l. 30.9.2005 n. 203 conv. con modificazioni nella legge 2.12.2005 n. 248, si provvede con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, alla liquidazione del compenso per le spese legali sostenute dal convenuto XXX e da porre a carico del comune di ZZZZZZZZ , che si liquidano forfettariamente, in euro 3.000,00

P.Q.M.

la Corte dei conti- Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

RIGETTA

la domanda attrice nei confronti di XXX Vincenzo

CONDANNA

XX Domenico Ubaldo al pagamento della soma di euro 20.436,83

(ventimilaquattrocentotrentasei/83) oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat dalla data dell'evento lesivo (mandati di pagamento) ; dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo del credito esecutivamente vantato sono dovuti gli interessi legali.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla data di pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro

*1.965,73**millenovecentosessantacinque/73*.

Così deciso in Catanzaro , nella camera di consiglio del 15 aprile 2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Rossella Scerbo

f.to Mario Condemi

Depositata in segreteria il 20/05/2014

Il Funzionario

f.to dott.ssa Stefania Vasapollo